

Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, relativo all'attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 in materia di libera circolazione dei medici, e il reciproco riconoscimento di loro diplomi, certificati e altri titoli;

VISTA la legge del 23 dicembre 2005, n. 266, che ha apportato alcune modifiche al succitato decreto legislativo;

VISTO in particolare l'art. 37 del citato decreto legislativo n. 368, del 1999, che prevede per il medico in formazione specialistica la stipula di uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;

ACQUISITO il preliminare concerto del Ministero della Salute con note n. Gab./1690-P/I8dn1.3/2, del 21 febbraio 2007 e n. Gab/2947-P/I8dn1.3/2 del 27 marzo 2007, del Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota n. 1427/varie/5172, del 12 aprile 2007 e del Ministero del Lavoro della Previdenza Sociale con note n. 107431/28/28/6, del 22 marzo 2007 e n. 107468/28/28/6, del 23 marzo 2007, per la presentazione del documento alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 18 aprile 2007;

RITENUTO di recepire soltanto gli emendamenti proposti agli articoli 3, comma 1 e 5, comma 3 e di non accogliere quelli di cui agli articoli 3, comma 1, ultima frase e art. 4, comma 2, in quanto non coerenti con le disposizioni del cotato decreto legislativo n. 368/1999;

VISTI gli assensi allo schema di contratto da parte del Ministero della Salute con note n. Gab./4667-P/I8dn1.3/2, del 18 maggio 2007 e n. 5463-P/I8dn1.3/2, del 13 giugno 2007, del Ministero dell'Economia e delle finanze con nota n. 1427/varie/7476, del 24 maggio 2007, e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 108829/1/689/33, del 27 giugno 2007;

SU PROPOSTA del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale:

DECRETA :

Art. 1

E' definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 368/1999, così come previsto dall'allegato "A" che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 6 luglio 2007

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
firmato: Romano Prodi

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA
firmato: Fabio Mussi

IL MINISTRO DELLA SALUTE
firmato: Livia Turco

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
firmato: T. Padoa Schoppa

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
firmato: Cesare Damiano

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

(ARTT. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche)

TRA

- *L'Università degli Studi di, rappresentata dal*
- *La Regione....., rappresentata dal*

E

Il Dott....., ammesso alla scuola di specializzazione in, nell'a.a., iscritto al anno di corso.

A seguito di utile inserimento nella graduatoria del concorso a n..... posti di formazione specialistica presso la suddetta scuola dell'Università degli Studi di, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 368/1999 e successive modifiche.

SI STIPULA

il presente contratto, finalizzato esclusivamente all'apprendimento delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico della scuola in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'Università e non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro.

ART.1

- 1. Il contratto ha la durata di un anno, a decorrere dal ed è rinnovabile di anno in anno per la durata del corso di specializzazione.*
- 2. Il rapporto instaurato con il presente contratto cessa comunque alla data di scadenza del corso legale degli studi, salvo quanto previsto dai successivi commi 3 e 5.*

3. – *Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità, per la quale restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, e malattia sospendono il periodo di formazione con obbligo per il medico in formazione specialistica di recupero delle assenze effettuate. Durante la sospensione per i predetti impedimenti al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico di cui all'articolo 6, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.*

4. *Non determinano interruzione della formazione, né sospensione del trattamento economico, le assenze per motivi personali preventivamente autorizzate, che non superino i trenta giorni lavorativi complessivi nell'anno di pertinenza del presente contratto e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.*

5. *Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:*

- a) *la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;*
- b) *la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;*
- c) *le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o, in caso di malattia, il superamento del periodo di un anno, nell'ambito della durata del corso di specializzazione;*
- d) *il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi della scuola di specializzazione frequentata.*

ART. 2

1. *Il medico in formazione specialistica si impegna a seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall'ordinamento didattico della scuola determinato secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.*

2. *L'Università e la Regione si impegnano a far seguire il medico in formazione specialistica da un tutore, designato annualmente dal Consiglio della scuola, che non potrà seguire più di tre medici in formazione.*

3. *Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche del medico in formazione specialistica, la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia di interventi pratici da eseguire personalmente sono quelli determinati all'inizio di ogni anno accademico dal Consiglio della scuola in conformità agli ordinamenti didattici ed agli accordi tra Università e Azienda sanitaria coinvolta. Tale programma sarà portato a conoscenza del medico in formazione*

specialistica all'inizio di ogni anno accademico. Egualmente saranno portati a conoscenza gli aggiornamenti annuali resisi indispensabili in relazione alle mutate necessità didattiche e alle specifiche esigenze del programma di formazione.

ART. 3

1. L'Università e la Regione garantiscono al medico in formazione specialistica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, in coerenza al processo formativo. L'attività del medico in formazione specialistica deve essere comunque coerente con il percorso formativo. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.

2. L'Università fornisce al medico in formazione specialistica un apposito libretto personale di formazione in cui attività e interventi, concordati dal Consiglio della scuola con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie interessate, sono illustrati e certificati a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica espleta volta per volta le attività assistenziali del programma formativo e controfirmati dal medico stesso.

ART. 4

1. Il medico in formazione specialistica si impegna ad assolvere un programma settimanale complessivo da ripartirsi tra attività teoriche e pratiche, secondo quanto stabilito dall'ordinamento didattico della scuola.

2. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno.

ART. 5

1. Il medico in formazione specialistica si impegna a non svolgere alcuna attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui

effettua la formazione, né ad accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private.

2. Il medico in formazione specialistica fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno può, ai sensi dell'art. 19, comma 11, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 , sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupato solo in caso di carente disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi .

3. E' assicurata al medico in formazione specialistica la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti.

4. Nel caso sussista un rapporto di pubblico impiego il medico in formazione specialistica per poter frequentare la scuola di specializzazione deve essere collocato in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative e contrattuali previste per l'Amministrazione di appartenenza.

ART. 6

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, al medico in formazione specialistica compete il trattamento economico annuo onnicomprensivo – parte fissa e parte variabile – previsto, con riferimento alla specializzazione in e al anno di corso, dal D.P.C.M. Tale trattamento viene corrisposto dall'Università in 12 ratei mensili posticipati ed è comprensivo di tutti gli oneri contributivi a carico dei contraenti e, pertanto, sia della quota dei due terzi a carico dell'Università che della quota di un terzo a carico del medico in formazione specialistica.

2. Il medico in formazione specialistica ai fini previdenziali è iscritto alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

3. Il trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

4. L'azienda sanitaria, presso la quale il medico in formazione specialistica svolge attività formativa, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

ART.7

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 37, 38, 39, 40 e 41, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e successive modificazioni, nonché le specifiche disposizioni regionali in materia, in quanto compatibili con la normativa vigente e con quanto contenuto nel presente contratto.

2. Eventuali controversie sono devolute all’Autorità giudiziaria ordinaria presso il Foro competente.

ART. 8

Il presente contratto decorre dalla data del

Data _____

I Contraenti:

per l’Università.....

per la Regione.....

Il Dott.